

**Audizione di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - davanti alla
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.**

Roma, 3 marzo 2022

Audizione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati

Presidente Nazionale Avv. Francesco Paolo Perchinunno

Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d’odio,
con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia.

Ringrazio la Presidente della Commissione Senatrice Segre, i Vice Presidenti Senatori Verducci e Pirovano e tutti i Senatori presenti per l’attenzione e per aver consentito all’Associazione Italiana Giovani Avvocati, che rappresento in qualità di Presidente Nazionale, l’onore e l’opportunità di intervenire dinanzi a Voi.

Poter partecipare oggi ai lavori della Commissione costituisce, per noi giovani Avvocati, l’occasione concreta di contribuire allo sviluppo delle coscienze, anche giuridiche, contro il fenomeno dei discorsi dell’odio, quale manifestazione contraria ai principi e diritti fondamentali del nostro ordinamento, sia nazionale sia sovranazionale.

Nel corso della storia, la comunicazione e l’informazione hanno rappresentato, per l’uomo e la società, preziosi ed ambiti strumenti di controllo sociale.

Il potere sulle stesse, difatti, ha da sempre costituito un efficace collettore di consenso all’interno della società, in grado anche di assicurare maggiore longevità di “sistemi” istituzionali, purtroppo anche nelle forme sfociate in degenerazioni di terrore o repressione.

Con l'avvento delle tecnologie digitali, l'importanza dell'informazione si è enormemente acuita, complici la rivoluzione, la rapidità e l'estensione dei mezzi di comunicazione in qualsiasi ambito della vita sociale, creandosi una rete di diffusione mutevole e dinamica, contemporaneamente globale e locale, nonché generica, personalizzabile e soprattutto strumentalizzabile.

La rivoluzione digitale, infatti, ha ridisegnato i confini della libertà di espressione, alla stregua di quanto già avvenne in passato con lo sviluppo delle tecnologie di radio e telecomunicazione.

La moderna "dimensione virtuale" ha consentito, e consente tuttora, una capillare e massiccia interazione umana, culturale e sociale.

Altra faccia della medaglia, però, è rappresentata dal sorgere e dalla facile diffusione, nell'ambiente virtuale, del preoccupante fenomeno dell'*hate speech online*, ovvero dalla pubblicazione di espressioni di odio sulla Rete che ne impongono esigenze di limitazione e controllo.

Se è ormai evidente che la Rete ha un incredibile potenziale a beneficio dell'umanità tutta, essa può al contempo costituire uno spazio incontrollato ed idoneo ad essere sfruttato per finalità antisociali ed antiggiuridiche, ragion per cui dobbiamo tutti sentirci chiamati a vigilare contro lo sconfinamento e la distorsione della libertà di pensiero.

È noto, infatti, che l'incitamento all'odio si sta traducendo in forme di espressione e di comunicazione tanto verbale quanto visiva che, anche indirettamente, sostengono, incitano, promuovono e giustificano l'odio, la violenza e la discriminazione contro il singolo od una collettività.

Tale fenomeno, ormai di urgente attualità, comporta un grave pericolo per la coesione della società democratica, per la tutela dei diritti umani e, più in generale, dello Stato di diritto, potendo sfociare anche in conflitti su ampia scala, come dimostrato dalla storia del XX secolo e, purtroppo, anche di questi primi anni del terzo millennio.

L'incitamento e la diffusione dell'odio sono, quindi, una forma estrema di intolleranza che alimenta ed accompagna la commissione dei crimini ad esso collegati.

Contrastare tale degenerazione è, pertanto, una priorità attuale ed assoluta da affrontare, da un punto di vista giuridico, nell'ottica di una tutela della libertà di pensiero che mai, e lo ripeto mai, può giustificare la sterile ed odiosa aggressione dei diritti e delle libertà altrui.

1. *Hate speech online e libertà di espressione.*

Benché nell'odierno panorama giuridico, anche internazionale, manchi una definizione universalmente accettata, con la locuzione "*hate speech*" si intendono comunemente tutte le espressioni finalizzate all'insulto, all'offesa e alla negativa stigmatizzazione di altri individui, sulla base di razza, genere, religione, orientamento sessuale e qualsiasi altra caratteristica o forma di appartenenza a gruppi, in grado di produrre gravi conseguenze in capo alle vittime di tale aggressione.

Diffuse e reiterate attraverso Internet, tali forme espressive hanno l'effetto ulteriore di alimentare i pregiudizi, consolidare gli stereotipi e rafforzare l'ostilità.

Posto che la libertà di espressione va garantita anche nei casi in cui possa risultare scomoda, sopra le righe o "sgradita", non sempre è agevole individuare il confine esatto fra le espressioni critiche, a volte anche esageratamente veementi, e quelle di odio vero e proprio.

Sul punto il Consiglio d'Europa, nel Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica sull'incriminazione di atti razzisti e xenofobici entrato in vigore il 1 marzo 2006, ha definito come razzista e xenofobico "*ogni materiale scritto, ogni immagine od ogni altra rappresentazione di idee o teorie, che sostengono, promuovono e incitano odio, discriminazione o violenza, contro ogni individuo o gruppo di individui, basato sulla razza, sul colore, sulla stirpe, sulle origini etniche o nazionali, così come sulla religione se utilizzata come pretesto per uno di questi fattori*".

Lo stesso Consiglio d'Europa, in precedenza, con la Raccomandazione n. 20, aveva qualificato esplicitamente come *hate speech* "*tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano odio, xenofobia, antisemitismo o altre forme di odio basate su intolleranza, includendo: intolleranza espressa con nazionalismo e etnocentrismo aggressivi, discriminazione e ostilità contro minoranze, migranti e persone di origine immigrata*".

Queste ultime definizioni circoscrivono la propria attenzione alle espressioni razziste e xenofobe, vera e propria piaga della società civile del XX secolo, emersa soprattutto durante il secondo conflitto bellico mondiale. L'attualità, però, è ormai mutata e l'*hate speech* non può più essere confinato alle mere questioni razziali: basti pensare, a titolo esemplificativo, al verificarsi sempre più crescente di casi di cyberbullismo, diffamazione, minaccia e incitamento al suicidio – specie tra i più giovani – sui social network.

A tal proposito vari studi hanno rilevato che, analizzando siti Web, social-network e siti di giochi, i bambini risultano esposti a livelli di odio online più elevati durante la pandemia rispetto

a prima, evidenziando persino un aumento del 70% dell'odio tra bambini e adolescenti durante le chat online e del 40% tra i giovani giocatori che comunicano tramite la chat di gioco.

Durante le prime fasi della pandemia, i ricercatori hanno riscontrato un forte incremento di post e messaggi inneggianti ad ideologie fasciste, razziste, antisemite, anti-immigrazione e xenofobe.

L'attuale quadro sociale di "criticità civica" sta diventando una nuova emergenza da affrontare anche attraverso gli strumenti della psicologia relazionale, della pedagogia, della più ampia tutela del benessere degli adulti, quanto degli adolescenti e dei bambini, dovendo prestare particolare attenzione a coloro che, trovandosi nell'età dell'infanzia ed adolescenza, si stanno incamminando verso la piena definizione di sé stessi, come persone e cittadini del domani.

Il fenomeno globale dell'*hate speech* si contrappone inevitabilmente all'universale principio della libertà di manifestazione del pensiero ed impone a ciascuno Stato di compiere una delicata opera di bilanciamento con altri principi cardine della democrazia, altrettanto imprescindibili per l'essere umano, come l'uguaglianza, la libertà sessuale, la libertà religiosa, la dignità umana, la protezione della reputazione e dell'onore.

Da qui l'esigenza di regolamentare la libertà di espressione in Rete, priorità perseguita anche dall'Unione Europea attraverso molteplici interventi e risoluzioni approvate dal Parlamento Europeo che incitano gli Stati membri ad attuare misure concrete di contrasto al fenomeno dell'odio online.

2. *L'approccio normativo europeo.*

Come già accennato, nell'ordinamento europeo ed internazionale sono emerse molteplici definizioni di *hate speech* che si differenziano a seconda dei diversi aspetti di riferimento. Tale diversità, purtroppo, non agevola il raggiungimento di un quadro giuridico uniforme e coerente a livello internazionale.

Concentrandoci in ambito europeo, è doveroso evidenziare che le disposizioni più rilevanti in materia di contrasto all'incitamento all'odio sono quelle contenute nella decisione quadro 2008/913/GAI assunta il 28.11.2008 dal Consiglio Europeo "*sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*". Secondo tale decisione, devono essere considerati punibili, in quanto reati, determinati atti commessi quali:

- il pubblico incitamento alla violenza od all'odio rivolto contro un gruppo di persone od un membro di tale gruppo, basato sulla razza, sul colore, sulla religione o sul credo, sull'ascendenza, sull'origine nazionale od etnica, specificandosi che tale reato deve essere punibile anche quando commesso mediante diffusione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
- l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l'umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (artt. 6, 7 e 8) ed i crimini di cui all'art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Riguardo a tali reati, i paesi dell'UE devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o pene detentive della durata massima di almeno un anno.

Tale decisione quadro rimane il punto di riferimento in questo ambito, per quanto altri strumenti giuridici abbiano affrontato la problematica dell'odio in aree specifiche, come la direttiva sui servizi di media audiovisivi 2018/1808/CE e la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE.

Di recente, tuttavia, l'approccio delle istituzioni dell'Unione Europea in materia di incitamento all'odio (e più in generale anche di contenuti illegali) si è esteso dall'uso della c.d. *hard law* a quello della c.d. *soft law*: in particolare, verso l'uso di forme di co-regolamentazione, attraverso la quale la Commissione Europea ha stabilito una serie di regole di comportamento di concerto con alcuni soggetti privati, in particolare le società che offrono servizi di comunicazione ed informazione online. Questo approccio, infatti, parte dal presupposto che le società dopo aver partecipato alla redazione delle regole saranno maggiormente incentivate a rispettarle e farle rispettare nell'ambito della propria attività.

Ed infatti, per prevenire e contrastare la diffusione dell'incitamento all'odio illegale online, il 30 maggio 2016, la Commissione ha concordato con Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube il “*Codice di condotta per contrastare l'incitamento all'odio illegale online*”.

Nel 2018, Instagram, Snapchat e Dailymotion hanno aderito al Codice di Condotta, Jeuxvideo.com a gennaio 2019 e TikTok a settembre 2020. Il 25 giugno 2021 anche LinkedIn ha annunciato la propria adesione al Codice di Condotta.

L'attuazione del Codice di Condotta viene valutata attraverso un regolare esercizio di monitoraggio istituito in collaborazione con una rete di organizzazioni dislocate nei diversi paesi dell'UE.

Utilizzando una metodologia comunemente concordata, queste organizzazioni verificano il modo in cui le società stanno attuando gli impegni assunti nel Codice.

In particolare, il codice richiede che le società *“valutino la maggior parte delle notifiche valide per la rimozione delle espressioni di odio illegale in meno di 24 ore e rimuovano o disabilitino l'accesso a tali contenuti, se necessario”*. Inoltre, i firmatari dovrebbero prevedere un sistema di notifica di rimozione che consenta loro di rivedere le richieste di rimozione *“alla luce delle loro regole e delle linee guida comunitarie e, se necessario, delle leggi nazionali che recepiscono la decisione quadro 2008/913/GAP”*.

Il Codice di condotta dell'UE sta, quindi, fornendo una soluzione di contenimento del fenomeno dell'incitamento all'odio online.

Più in concreto, dall'adozione del 2016, il Codice di Condotta sta dando risultati positivi, anche se estremamente allarmanti, considerato che lo scorso 7 ottobre, la Commissione Europea ha pubblicato i risultati della citata valutazione del Codice dalla quale è emerso che:

- le aziende IT hanno valutato l'81% delle notifiche in meno di 24 ore, un dato peggiore della media del 2020 in cui ne venivano esaminate il 90,4%;
- le aziende informatiche hanno rimosso il 62,5% dei contenuti loro notificati, nel 2019, mentre nel 2020 il tasso di rimozione è cresciuto nella misura del 71%;
- i tassi di rimozione variavano a seconda della gravità del contenuto. È stato rimosso il 69% dei contenuti che incitano all'omicidio o alla violenza contro gruppi specifici, mentre si attesta al 55% la rimozione di contenuti che utilizzano parole o immagini diffamatorie rivolte a determinati gruppi. Nel 2020, il report degli interventi di rimozione rileva che esse sono aumentate, rispettivamente, del 83,5% per l'incitamento all'odio o violenza e del 57,8% per i contenuti diffamatori.

Dal monitoraggio emerge che l'orientamento sessuale è il motivo di odio più comunemente segnalato (18,2%), seguito dalla xenofobia (18%) e dall'antigitanismo (12,5%).

Per raggiungere tali risultanze, le aziende firmatarie hanno adottato una serie di strumenti tecnologici di valutazione e riconoscimento dei contenuti caricati sulle loro piattaforme.

In particolare, hanno perfezionato gli algoritmi finalizzati ad individuare i contenuti potenzialmente offensivi. Infatti, secondo i dati forniti dalle aziende in merito ai contenuti segnalati, il solo lavoro umano potrebbe non essere in grado di raggiungere tale obiettivo.

Tuttavia, tali algoritmi possono contrassegnare i contenuti solo sulla base di determinate parole chiave, che vengono continuamente aggiornate, in una corsa costante contro la velocità dell'evoluzione del linguaggio, soprattutto on-line, dovendosi prestare sempre attenzione anche all'interpretazione delle parole chiave ritenute sensibili.

L'*hate speech* è, infatti, un tipo di linguaggio da individuare anche in base al contesto, poiché la stessa parola può cambiare radicalmente il suo significato se usata in occasioni, luoghi e tempi diversi.

Un algoritmo che funziona solo attraverso la classificazione di alcune parole chiave non può, quindi, raggiungere il livello di complessità del linguaggio umano e corre il rischio di produrre un alto numero di falsi positivi e negativi in assenza di comprensione del contesto nel quale i termini stessi sono utilizzati.

Per ovviare a tale problema, una strategia utile è stata quella di includere una sinergia fra l'algoritmo e l'intervento umano, non soltanto attraverso le segnalazioni operate dagli utenti individuali, ma attraverso forme di controllo dei contenuti, sia interno che esterno.

A tal fine le aziende assegnano al team di dipendenti il compito di verificare i casi sensibili, in cui l'algoritmo non è stato in grado di individuare se il contenuto è contrario agli standard della comunità o meno. I dipendenti sono tenuti a valutare in tempi molto brevi i contenuti potenzialmente dannosi, al fine di fornire una decisione in merito all'opportunità di eliminarli. Tale iter fornirà poi un ulteriore feedback all'algoritmo, che, potremmo dire, *'imparerà la lezione'*.

3. *Le recenti novità dell'UE.*

Tra le recenti novità in ambito europeo, lo scorso 9 dicembre 2021, la Commissione Europea ha evidenziato la necessità di estendere l'elenco dei "crimini dell'UE" all'incitamento all'odio e ai crimini ispirati dall'odio, come annunciato dalla Presidente Von Der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020: *"L'incitamento all'odio e i crimini ispirati dall'odio hanno registrato un forte aumento in tutta Europa e sono diventati un fenomeno particolarmente grave e preoccupante, offline e online. È necessaria un'azione comune dell'UE per affrontare questa sfida. Tuttavia, attualmente non esiste una base giuridica per criminalizzare l'incitamento all'odio e i crimini ispirati dall'odio a livello dell'UE."*

L'elenco esistente dei reati dell'UE nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deve essere esteso per garantire norme minime comuni su come definire i reati e le sanzioni applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE. L'iniziativa odierna è il primo passo nel processo di ampliamento dell'elenco dei reati dell'UE. Il passo successivo consisterebbe nell'approvazione dell'iniziativa da parte degli Stati membri, prima che la Commissione possa presentare una proposta legislativa?

L'art. 83, del TFUE stabilisce, infatti, che il Parlamento e il Consiglio Europei, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Tali poteri e competenze devono, quindi, estendersi ai crimini ispirati dall'odio secondo i seguenti criteri:

1. Dimensione transfrontaliera dell'incitamento all'odio e dei crimini ispirati dall'odio: l'incitamento all'odio online si diffonde rapidamente ed è accessibile a tutti, ovunque. Le ideologie alla base dell'incitamento all'odio e dei crimini ad esso ispirati possono essere sviluppate a livello internazionale e possono essere rapidamente condivise online. Ne consegue che i crimini ispirati dall'odio possono essere commessi da reti con membri di diversi paesi;
2. Incitamento all'odio e crimini ispirati dall'odio come un'area del crimine: la Commissione ritiene che l'incitamento all'odio ed i crimini ad esso ispirati siano un'area del crimine in quanto condividono una caratteristica intrinseca, ovvero l'*odio* nei confronti di persone o gruppi di persone che condividono (o percepiscono come condivisione) le stesse caratteristiche protette, con conseguente unicità del bene giuridico leso;
3. Incitamento all'odio e crimini ispirati dall'odio come un'area di criminalità particolarmente grave: l'incitamento all'odio e i crimini ed esso ispirati vanno considerati come reati particolarmente gravi in quanto minano i valori comuni dell'UE ed i diritti fondamentali, sanciti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione Europea, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Essi hanno, quindi, un impatto dannoso sugli individui, sulle loro comunità e sulla società in generale di ogni Stato membro.
4. Sviluppi della criminalità: c'è stato un aumento costante del fenomeno dell'odio a causa di vari cambiamenti e sviluppi economici, sociali e tecnologici. La pandemia di COVID-19 è stato, peraltro, uno dei fattori che ha contribuito a questo aumento.

5. Unitarietà nell'ampliamento dell'elenco dei crimini dell'UE: l'incitamento all'odio e i crimini ad esso ispirati sono criminalizzati in misura diversa negli Stati membri dell'UE. Solo l'estensione dell'elenco di tali crimini dell'UE a tutti gli Stati membri può consentire un approccio penale efficace, completo ed uniforme contro questi fenomeni a livello europeo, con l'imprescindibile previsione di comuni strumenti di protezione delle vittime.

Il prossimo passo sarà, quindi, quello dell'adozione all'unanimità dal Consiglio Europeo, previa approvazione del Parlamento Europeo, di una decisione che identifichi l'incitamento all'odio ed i crimini ad esso ispirati come un'altra area di criminalità che soddisfi i criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

Il raggio d'azione dell'Unione Europea si concretizza in un complesso disegno di contrasto all'incitamento all'odio, alle ideologie estremiste violente ed al terrorismo online, attuato anche con il codice di condotta dell'UE per contrastare l'incitamento all'odio illegale online, con la proposta di legge sui servizi digitali, con il regolamento sulla lotta ai contenuti terroristici online e il Forum Internet dell'UE.

Tali attività sosterranno il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e la strategia per combattere l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica nell'UE, nonché la strategia per l'uguaglianza di genere 2020-2025.

Stiamo assistendo ad un percorso essenziale perché, come ha ricordato anche la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, esso *“significa affermare a chiare lettere che queste condotte minano i valori, le premesse culturali e la storia dell'Unione Europea, nata proprio all'indomani di una delle guerre tra le più efferate, per siglare un patto a tutela della dignità umana, della libertà, della democrazia, dello stato di diritto, del pluralismo, della non discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà, della parità tra donne e uomini”*.

4. *Hate speech ed ordinamento italiano.*

Al pari dell'Unione Europea, anche il nostro impianto giuridico nazionale non prevede una specifica definizione di *hate speech*.

Tuttavia, nell'ordinamento italiano sono presenti varie disposizioni poste a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi di pari dignità ed uguaglianza di tutti gli esseri umani, sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli artt. 2 e 3 e ribaditi nell'art. 13 e

seguenti afferenti sempre i diritti della personalità (libertà personale, riservatezza, di circolazione e soggiorno, di riunione ed associazione, di religione e di pensiero).

Più nello specifico, invece, l'art. 604 *bis* del nostro codice penale punisce la “*propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*”, mentre l'art. 604 *ter* c.p. configura l'aggravante del caso in cui il reato è determinato da finalità di discriminazione o odio razziale, etnico, nazionale, religioso.

Un più incisivo intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si è avuto poi con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, culminato nella legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, novellato dalla legge Mancino, puniva: “*a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi?*”.

Altra norma cardine è poi la più recente legge 29 maggio 2017 n. 71 che introduce disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Tale norma prevede una serie di misure di carattere educativo e formativo finalizzate, in particolare, a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi sulle vittime che si trovano in situazione di particolare fragilità.

Tuttavia, le sanzioni penali previste dagli articoli 604 *bis* e *ter* c.p. si sono dimostrate inadeguate all'effettivo contrasto del fenomeno. Così è perché, da un lato, l'accertamento giudiziario delle condotte di istigazione e propaganda può trovare il proprio principale limite nella libertà di opinione, di critica o di informazione mentre, dall'altro, risulta mancante un quadro normativo completo ed organico di tali reati, soprattutto nell'ottica dell'esecuzione penale e rieducazione del reo.

5. Conclusioni.

Recenti studi confermano la portata e la preoccupante tendenza dell'incitamento all'odio e dei crimini ispirati ad esso.

L'aumento del livello di odio manifestato, soprattutto, su base razziale, etnica, religiosa e di genere è cresciuto durante la pandemia.

È un dato certo che il 52% delle giovani donne ed adolescenti ha subito violenze online, comprese minacce e molestie sessuali, mentre le persone con disabilità sono più a rischio di essere vittime di crimini violenti, compresi i crimini d'odio, e di subire molestie.

Conformemente a quanto a più voci già ribadito, AIGA ritiene che un'azione efficace contro l'incitamento all'odio richieda una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle coscienze sull'importanza del rispetto del pluralismo e su un'idea di diversità non come misura di maggiore o minor valore dell'individuo ma, piuttosto, come elemento distintivo di arricchimento della collettività.

Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale assicurare un supporto concreto alle vittime di odio e di violenza. I singoli ed i gruppi di persone che risultino oggetto di discorsi d'odio dovrebbero, infatti, essere informati dei loro diritti e delle tutele giuridiche esistenti, nonché essere incoraggiati nel denunciare alle Autorità competenti tali crimini, ricevendo al contempo assistenza legale e psicologica.

Sfortunatamente non è possibile sradicare l'odio online con immediatezza e tempestività, richiedendosi un percorso attento e complesso di evoluzione civica e culturale che ogni Stato ed ogni suo singolo cittadino devono portare avanti.

L'Odio è uno messaggio di comunicazione di facile diffusione (di questi tempi potremmo dire contagioso), a volte subdolo e spesso indirizzato a destinatari inconsapevoli, così da agevolarne la diffusione soprattutto nella giovane età.

Esso si accompagna sovente alla disinformazione, ai pregiudizi ed agli stereotipi che sempre più spesso i giovani ricercano per trovare più facilmente la propria identità in determinati contesti sociali.

Illuminanti sono le parole di Papa Francesco durante l'Angelus di domenica 27 febbraio 2022, il quale ha ricordato che: *“Al giorno d’oggi, specialmente nel mondo digitale, le parole corrono veloci, ma troppe veicolano rabbia e aggressività, alimentano notizie false e approfittano delle paure collettive per propagare idee distorte [...] con la lingua possiamo anche alimentare pregiudizi, alzare barriere, aggredire e perfino distruggere i fratelli?”*.

L'educazione civica della cittadinanza, la consapevolezza della portata dei diritti umani, la cultura della diversità ed una solida alfabetizzazione informatica e funzionale rispetto alla fruizione dei contenuti online sono, quindi, un imprescindibile strumento contro le banalizzazioni degli stereotipi, la disinformazione ed il loro impiego nelle sempre più diffuse strategie di denigrazione di singoli o gruppi sociali.

In questa occasione preziosa di confronto con le sfide del nostro tempo, l'illecita illusione di essere liberi di manifestare l'ostilità come metodo praticabile di affermazione violenta del proprio Io, rappresenta un allarme al quale noi giovani Avvocati ci dobbiamo sentire naturalmente chiamati a rispondere nella vita personale, in quella professionale ed associativa.

A tal fine AIGA rinnova e manifesta anche a Codesta illustre Commissione il proprio impegno ad adoperarsi a contrastare la cultura dell'Odio, proponendo sin d'ora la centralità dei seguenti strumenti:

1. interventi normativi internazionali omogenei ed uniformi che prevedano misure più capillari su scala globale, con attenzione alla rieducazione del reo, soprattutto se minore. Tali misure devono essere accompagnate dalla necessaria tipizzazione delle fattispecie criminose in tutti gli ordinamenti nazionali, prevedendosi anche, come deterrente, specifiche modalità di giustizia riparativa e severe tabelle di risarcimento del danno;
2. promozione dei diritti attuata attraverso una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare riferimento ai bambini ed ai giovani. A tal proposito AIGA ha da sempre sostenuto la reintroduzione della materia dell'educazione civica nelle scuole, considerato che l'istruzione deve essere finalizzata alla formazione dell'individuo non solo da un punto di vista nozionistico ma, soprattutto, di educazione sociale. Da Avvocati non possiamo, poi, dimenticare il fondamentale strumento del patrocinio a spese dello Stato previsto nei procedimenti civili e penali vertenti sui diritti della personalità che, in tema di crimini ed illeciti legati all'odio -e quindi ai diritti della persona-, dovrebbe essere applicabile a prescindere dai requisiti reddituali, mentre l'attuale dettato dell'art. 76, comma 4 *ter*, del D.P.R. n.115/2002 ne disciplina il riconoscimento limitatamente al mancato cumulo del reddito familiare. Introdurre, invece, l'assoluta gratuità dell'assistenza legale per le vittime di odio sarebbe il pieno riconoscimento della gravità e pericolosità sociale di tali violazioni dei diritti costituzionalmente garantiti da parte del nostro ordinamento. L'istituto in esame è, quindi, un valido strumento di lotta all'odio

che l'Avvocatura tutta ha il dovere di promuovere non solo in ambito professionale ma, anche, divulgativo e di informazione a favore della cittadinanza.

3. sensibilizzazione della collettività globale, europea e nazionale volta al contrasto all'odio attraverso iniziative culturali congiunte idonee ad individuare il confine, non sempre chiaro, fra i diritti e le libertà e le loro pericolose violazioni. AIGA è fermamente convinta che, la vera lotta all'odio non vada combattuta solo attraverso lo strumento della repressione del crimine ma, soprattutto, nella prevenzione, concentrandoci sui cittadini del futuro.

Grazie per l'attenzione

Il Presidente Nazionale AIGA

Avv. Francesco Paolo Perchinunno